LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 9 (Delle intavolazioni e prenotazioni)

Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà [832 c.c.], le servitù [1027 c.c.], i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile, il diritto di usufrutto [981 c.c.], salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso [1021 c.c.], di abitazione [1022 c.c.], di enfiteusi [957 c.c.], di superficie [952 c.c., 1 D.P.G.R. 6/L-1983], di ipoteca [2808 c.c.], i privilegi [2745 c.c.], per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali.